

## Colloqui: Prima e dopo la legge. Materiali

### APPUNTI INTORNO AL SECONDO COLLOQUIO (PRIMA E DOPO LA LEGGE)

Riccardo Conte

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Le leggi non sono solo comandi o divieti: a) cenni sulle leggi penali – 3. (Segue): b) cenni sulle leggi civili – 4. Il fine della legge: fine immediato e fine mediato – 5. Fini delle leggi e loro criteri. Le lotte di classi o di gruppi – 6. Rapporti di forza ed ingiustizia delle leggi: a) una considerazione preliminare – 7. (Segue): b) il criterio dell'uguaglianza – 8. Ancora sul concetto di norma come risultante di rapporti di forza. Brevi cenni all'interesse e all'impulso frenetico – 9. Brevi cenni alle cause dell'impulso frenetico – 10. Un piccolo omaggio a Pietro Giannone – 11. Precisazioni in tema di diritti inviolabili. Rinvio.

#### 1. Introduzione

Nel corso della prima parte del colloquio sulla legge si è posta una questione: quali sono i fini della legge?

Siffatta domanda, a mio modesto parere, ne pone un'altra: di quali leggi parliamo?

Perché le leggi sono di vario tipo: ci sono le leggi civili, penali, amministrative e tributarie, per esempio.

Accanto a queste, vi sono le leggi processuali, cioè che regolano i vari processi: esiste un codice di procedura civile, uno di procedura penale; esiste una legge che disciplina il processo amministrativo ed una che disciplina il processo tributario. Esistono leggi che disciplinano il procedimento amministrativo, che, ovviamente è diverso dal processo amministrativo: una cosa è il procedimento amministrativo che si apre, ad es., nel momento in cui una persona (fisica o giuridica) richiede ad una Pubblica Amministrazione (un Comune, una Regione, un Ministero o le sue articolazioni periferiche) il rilascio di un provvedimento amministrativo (es.: un permesso di costruzione, una licenza di caccia, un permesso di soggiorno, ecc. ecc.); altra cosa è – per restare all'esempio – il processo che quella persona inizia avanti ai giudici competenti (TAR e Consiglio di Stato) per decidere la controversia che insorge tra quella persona (fisica o giuridica) e la Pubblica Amministrazione di fronte, per es., al diniego di rilascio del provvedimento richiesto.

#### 2. Le leggi non sono solo comandi o divieti: a) cenni sulle leggi penali

Il *quisque de populo* immagina che le *leggi penali* consistano semplicemente nella previsione di una punizione a fronte di un fatto costituente reato.

La realtà è più complessa.

Certamente, se prendiamo, per es., l'art. 575 c.p., leggiamo: «*Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno*».

A fronte di tale disposizione si potrebbe dire che è solo una riedizione del vecchio comandamento «Non uccidere». Dunque, la legge, in questo caso, contiene un comando o un divieto e prevede una punizione nel momento in cui il divieto non è rispettato.

A questo punto il *quisque de populo* può essere contento: la legge penale contiene divieti: come volevasi dimostrare.

Tuttavia, il buon giurista (ma penso anche il buon filosofo), letta la norma, potrebbe porgere subito una domanda: che cosa vuol dire «cagionare»?

Non indugiamo sugli esempi che il *quisque de populo* potrebbe formulare a raggio più o meno ampio.

Ciò che qui interessa rilevare è che è la stessa legge penale che ci dà una risposta. L'art. 40 c.p. prevede: «*Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. // Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo*».

Questa norma è sicuramente una norma penale, ma non contiene alcun divieto. Regola, in generale, il principio di causalità.

E così pure l'art. 41 c.p., che disciplina il concorso di cause, secondo un certo modo di vedere: «*Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione*

*del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento<sup>1</sup>. // Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita<sup>2</sup>. // Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui».*

Per fare un esempio scolastico, se Tizio colpisce Caio, affetto da un aneurisma all'aorta, con un pugno al petto e ciò provoca la morte di Caio a seguito di rottura dell'aneurisma, Tizio risponderà di omicidio: sarà omicidio preterintenzionale, ma sempre di omicidio risponderà.

Se, invece, Tizio colpisce Caio con un pugno e Caio muore a seguito di incidente stradale occorso all'ambulanza che lo portava in ospedale, Tizio non risponde di omicidio, poiché in tal caso vi è una causa autonoma indipendente che ha portato all'evento letale, che è collegata al precedente da un fattore meramente occasionale.

Non indugiamo ulteriormente sul punto, che ha dato luogo a grandi dibattiti.

Ciò che, invece, va rilevato è che questa norma – si badi – non regola soltanto il fatto reato, ma anche il fatto illecito civile: si pensi ad un incidente automobilistico (al di là di questioni inerenti a presunzioni di colpa ai sensi dell'art. 2054 cod. civ. – per cui «Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. // Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli»).

Ma nel codice penale sono anche regolate le cause per cui un fatto astrattamente rientrante in un'ipotesi di reato, tale non è perché compiuto per l'adempimento di un dovere o nell'esercizio di un diritto, o per legittima difesa o in uno stato di necessità (artt. 51, 52, 54 c.p.). Queste norme non contengono un comando, ma contemplano una scriminante: in queste ipotesi non v'è reato, anche se il fatto in sé astrattamente potrebbe configurare un reato.

Potrei continuare, per es., parlando della norma che definisce quando un delitto è doloso, quando è colposo e quando è preterintenzionale. La norma non contiene in sé un comando, descrive l'elemento psicologico, imprescindibile per la configurabilità del reato.

E così pure, le norme che determinano quando un soggetto non è imputabile, perché, per esempio, ha compiuto il fatto in uno stato d'incapacità di intendere e di volere.

### **3. (Segue): b) cenni sulle leggi civili**

Fin qui ho parlato del codice penale.

Andiamo a vedere che cosa accade nel codice civile.

Anche il codice civile contiene dei comandi. Per es., «il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza» (art. 1175 c.c.); «nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia» (art. 1176 c.c.); «Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede» (art. 1337 c.c.).

Ci sono poi disposizioni che, a fronte del compimento di fatti illeciti o di inadempimenti ad obbligazioni, prevedono l'obbligo di colui che ha compiuto il fatto illecito o che è inadempiente di risarcire il danno (v. art. 2043 c.c. e 1218 c.c.).

*In nuce*, a me sembra di poter dire che il codice civile contempla una serie di norme che regolano la vita di ogni giorno.

Norme che possono essere recenti (ho ricordato, per es., durante il mio intervento di tre settimane fa, come sono mutate le norme che regolano i rapporti familiari su piano della successione ereditaria), oppure risalenti (per es., la norma secondo cui «Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte»).

Certamente il codice civile contiene norme che prevedono divieti (es., il matrimonio tra fratelli e sorelle; il divieto del patto commissorio) o prescrivono le conseguenze del compimento di un fatto illecito o di un inadempimento (il risarcimento del danno).

---

<sup>1</sup> Secondo la teoria c.d. della *conditio sine qua non* per cui «deve considerarsi causa ogni singola condizione dell'evento, vale a dire ogni antecedente senza il quale il risultato non si sarebbe avverato. Affinché si abbia il rapporto di causalità... è sufficiente che l'uomo... abbia posto in essere un antecedente indispensabile per il verificarsi dell'evento» (*Manuale di diritto penale* – parte generale, Antolisei, Milano 1975, p. 186).

<sup>2</sup> Il nesso causale è interrotto da interferenze di serie meramente occasionali.

Comunque ciò che le norme civilistiche hanno per fine è appunto di disciplinare la vita di ogni giorno, nei rapporti normali: quali sono le obbligazioni delle parti di un contratto, quali garanzie devono essere date, quali sono le clausole illegittime, qual è il luogo di adempimento di un'obbligazione, come va fatto un bilancio, come si decide in un'assemblea, quali sono i casi in cui un contratto deve essere concluso per iscritto a pena di nullità, quali sono i vizi del consenso (errore, violenza e dolo) che possono portare all'annullamento di un contratto, diritti e doveri tra coniugi, tra genitori e figli, tra parenti (es., per gli alimenti), ecc. ecc.

#### **4. Il fine della legge: fine immediato e fine mediato**

Non indugiamo ulteriormente e non è il caso di prendere in esame altri rami del diritto. Abbiamo già formulato tanti esempi che ci permettono di rispondere alla domanda circa i fini della legge.

Ritengo che quando si parla di fine della legge occorra distinguere tra il *fine immediato* e quello *mediato*.

Il *fine immediato* è quello che emerge dalla disposizione normativa: non uccidere, non rubare; risarcisci i danni che hai procurato; stipula i contratti ed adempi secondo correttezza e buona fede; redigi bilanci chiari e veritieri; assumi delle delibere assembleari nel rispetto della convocazione dei soci o dei condomini e di determinate maggioranze...

Non è vero che la legge non enuncia i suoi fini.

Il fine della legge di solito si ricava dalla stessa legge. In ogni caso, si ricava dalla relazione che accompagna la legge.

È vero che qualche volta qualche singola disposizione può non risultare immediatamente chiara. Come può capitare di imbattersi in una norma di cui si conosce il fine, ma che è scritta in modo pedestre. A me è capitato di evidenziare che una norma fosse stata scritta in modo da non avere né capo, né coda... addirittura poi vi sono leggi che *expressis verbis* sono precedute da una lunga premessa espositiva dei fini. I regolamenti dell'Unione hanno questa caratteristica; ma non solo: se prendiamo, per es., il codice del terzo settore (decr. lgs. 3 luglio 2017, n. 117), la rubrica dell'art. 1 è intitolata "Finalità ed oggetto".

Il *fine mediato*, quello generale, che sta a monte, è uno: regolare la vita dei consociati, e dettare, sulla base dell'esperienza, delle regole che risolvano, laddove possibile, l'insorgenza dei conflitti, nonché forniscano i criteri che consentano di risolvere il conflitto una volta insorto.

#### **5. Fini delle leggi e loro criteri. Le lotte di classi o di gruppi**

Il problema che si pone a fronte di questa risposta è: ma secondo quali criteri?

E la risposta che io do è quella che ho già offerto altre volte: i criteri che di volta in volta sono prevalenti nella società, nei rapporti familiari, nelle loro varie articolazioni (dal rapporto tra uomo e donna e nei rapporti coi figli, per esempio); nei rapporti economici. I rapporti di forza. La legge è sempre la risultante di forze sociali, siano esse rappresentate da datori di lavoro e prestatori di lavoro, da produttori e da consumatori, da locatori e conduttori (si pensi alla legge c.d. dell'equo canone e delle successive modifiche), oppure anche forze ideologiche [la L. 40/2004 è il frutto – aberrante – di un'unione di una certa parte del mondo cattolico e di gruppi politici (quelli che chiamerei atei devoti, che hanno ben chiaro l'uso della religione come *instrumentum regni*) che è stato dominante in un certo tempo; la legge sul riconoscimento delle unioni civili (L. 20 maggio 2016, n. 76) è il prodotto di altre, come pure la legge sulle c.d. disposizioni anticipate di trattamento sanitario (L. 219/17) e così pure le leggi sul divorzio e sull'aborto].

Anche la scelta sull'ampliamento della legittima difesa (ben oltre i confini che diede il legislatore fascista) è frutto di una serie di rapporti di forze, che hanno cavalcato diffuse paure.

Le leggi sulla prescrizione, le leggi sui limiti del ricorso in cassazione, ecc. ecc. sono tutte leggi in cui, in vario modo, gruppi di pressione hanno agito.

E sul punto potrei parlare a lungo...

In proposito ho parlato in questi anni di lotta di classi, sottolineando come ciò non fosse relativo solo alla classe degli imprenditori e quella dei prestatori di lavoro, ma in senso più ampio, come nel caso di produttori e consumatori.

Il prof. Sini ha suggerito di parlare di lotta tra gruppi proprio per adottare una terminologia che si sottragga ad equivoci di sorta.

Va benissimo. Tuttavia vorrei segnalare che è la legge stessa a parlare di *azioni di classe* e ciò fa nel codice del consumo. L'art. 139 del decr. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 prevede: «Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 sono legittimate ad agire, ai sensi dell'articolo

140, a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti...». Ed una recente riforma ha introdotto proprio la c.d. *azione di classe* (art. 140 bis).

## **6. Rapporti di forza ed ingiustizia delle leggi: a) una considerazione preliminare**

Ritornero tra breve sulla questione (*infra* al § 8). Ritengo, qui, di dover subito precisare che affermare che una norma sia la risultante di rapporti di forza non significa che quella norma sia ingiusta.

Potrebbe essere ingiusta se fosse l'espressione di un gruppo dominante che opprime gli altri. Vien da richiamare le parole di Trasimaco nella Repubblica di Platone.

Ma allora la norma non sarebbe la risultante di forze, ma l'espressione di una forza.

Il che è accaduto nella storia: basti pensare a che cosa sono state le c.d. leggi fascistissime del biennio 1925/26 o che cosa sono state le leggi razziali.

## **7. (Segue): b) il criterio dell'uguaglianza**

Variabili sono i criteri per definire «giusta» una legge. L'abbiamo già visto nel corso dello scorso incontro, quando mettemmo in risalto come norme che nell'impianto originario del codice civile introducevano discriminazioni per noi, oggi, ingiuste in tema di successioni ereditarie, tali non erano ritenute all'epoca in virtù di una diversa concezione della famiglia. *Mutatis mutandis*, ciò vale in relazione al reato di adulterio, che era punito dal codice penale e il cui soggetto agente era solo la donna (e l'uomo che con lei l'aveva commesso, ma in quanto correo). L'infedeltà dell'uomo non era reato. Due anni fa ne abbiamo parlato nel corso del linguaggio in transito che ho coordinato, evidenziando come la norma era stata ritenuta costituzionale nel 1961 e fu dichiarata incostituzionale solo nel 1968. Per i dettagli rinvio al mio *Segmenti di un profilo introduttivo del principio d'eguaglianza*<sup>3</sup>.

Quali siano i criteri per definire «giusta» oggi una legge è questione ardua da affrontare. In linea di sommaria enunciazione potrei dire che occorrerebbe rapportarla sempre ai principi costituzionali. Esemplicando: una legge è «giusta» se rispetta il principio d'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, se rispetta il principio di razionalità enunciato dalla Corte costituzionale (che, tuttavia, è anch'esso variabile nel tempo), se rispetta i diritti inviolabili, se tiene conto del principio di solidarietà, se tiene conto dei principi del *nullum crimen nulla poena sine lege*, del fine rieducativo della pena. Il problema è che potremmo chiederci se anche le norme costituzionali sono «giuste». È giusto l'art. 30, comma 3, Cost.?

Tuttavia un punto mi preme precisare: l'uguaglianza indiscriminata di fronte alla legge, che tratti in modo uguale tutti i consociati indistintamente non per forza di cose è una legge giusta.

Certamente sarebbe ingiusto – come diceva Beccaria – che, a fronte dello stesso delitto, il nobile sia punito meno severamente del plebeo, e l'ebreo sia punito più severamente rispetto ad un appartenente ad altra etnia: cose che avvenivano (ed avvengono, *mutatis mutandis*, tuttora: il ricco di solito è difeso meglio del non abbiente). Ricordo – e lo vedemmo – che recentemente il nostro Parlamento decise di punire con 1/3 in più della pena il reato compiuto da un clandestino. Norma dichiarata incostituzionale, peraltro<sup>4</sup>.

Ma non sto parlando di questo o solo di questo: dico che non è possibile, poiché non è razionale, trattare in modo eguale situazioni diverse. Lo dice lo stesso art. 3, comma 2, Cost. e lo dicono norme come l'art. 24, comma 3, Cost., sul patrocinio a spese dello Stato o l'art. 34, commi 3 e 4, Cost. Lo dicono tutte le leggi che prevedono sussidi alle persone bisognose, o alcune agevolazioni per i parenti di persone disabili.

L'ingiustizia non è data solo dalla discriminazione, ma anche dal trattamento uguale di situazioni differenti.

Non è uguale il recesso da un rapporto di lavoro se il recedente è il datore di lavoro o il prestatore d'opera; non è uguale nemmeno in un rapporto di locazione, se a recedere è il conduttore o il locatore. Ed infatti la legge detta una disciplina differente. Ma non sempre è stato così. E si pensi, in proposito, quanto si è detto tre settimane or sono, nel corso del nostro primo incontro, a proposito della norme dettate in proposito dalla legge del settembre 2005 a proposito della tutela del consumatore e al diritto di ripensamento.

## **8. Ancora sul concetto di norma come risultante di rapporti di forza. Brevi cenni all'interesse e all'impulso frenetico**

Riprendiamo quanto stavamo dicendo *supra* al § 5 sui rapporti di forza e le lotte tra classi o tra gruppi.

Dobbiamo ora porci una domanda: qual è il criterio per cui una classe, un gruppo si muove? In un germoglio di Matteo Aquino si è posta la domanda di quale sia il motore della storia.

<sup>3</sup> Lo si legge in «Noëma – Rivista on line di filosofia» (<https://riviste.unimi.it/index.php/noema/article/view/1458>).

<sup>4</sup> Corte Cost., 8 luglio 2010, n. 249 (per una sintesi v. il mio scritto citato alla nota precedente).

Alla luce di quanto detto sopra, la risposta è: il proprio interesse.

Ma qual è questo interesse?

E la risposta a me sembra: l'appagamento dei bisogni del singolo e degli altri componenti del suo gruppo nella ricerca della felicità – riprendendo un termine adottato nella dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America: il perseguimento della felicità (ma si veda anche la Dichiarazione dei diritti dell'uomo nel testo anteposto alla Costituzione francese del 1793, mai entrata in vigore) – oppure, se vogliamo usare un termine meno pretenzioso, mutuando da un libro del prof. Sini, nella ricerca del *viver bene*.

Sto comunque parlando del desiderio di vivere appagando i propri bisogni ed i desideri che vanno da quelli più naturali – il potersi nutrire, il potersi scaldare o rinfrescare, il potersi riparare e rifugiare (il bisogno primario dell'abitazione), la relazione sessuale – via via fino alle soddisfazioni più sofisticate, che possono essere l'accumulo di ricchezze, vuoi materiali (il lusso), vuoi spirituali.

Soddisfazione del singolo (ne ho accennato tre settimane fa quando parlai dell'interesse egoistico del singolo, a dispetto della collettività, che genera oggi difficoltà a vari livelli, specie nella gestione della Cosa pubblica) e del suo gruppo, attesa l'importanza del rapporto di appartenenza nella vita dell'uomo (su cui il libro del prof. Sini ci parla). Il gruppo, infatti, è elemento necessario per il raggiungimento degli obiettivi: dall'appagamento sessuale a quell'insieme di protezioni e tutele che solo la vita in comune può dare, attraverso la divisione delle attività lavorative e dell'unione delle forze per la difesa del territorio e dei beni e degli affetti, del riconoscimento dell'individuo. L'individuo è animale sociale e intanto soddisfa questo bisogno di socialità in quanto ha un riconoscimento dagli altri.

La ricerca della felicità, che non s'appaga mai, poiché nel momento in cui si raggiunge un obiettivo, ve n'è un altro che poco dopo, se non immediatamente dopo, si profila al nuovo orizzonte.

L'impulso frenetico può anche arrivare a travolgere in modo violento l'ostacolo che trova sulla sua strada; può arrivare all'accumulazione indiscriminata delle risorse disponibili ad ogni costo, con sopraffazione degli altri.

Tutto ciò dà luogo all'esigenza della legge, secondo le sue varie articolazioni nel tempo, secondo i rapporti di forza ed i rapporti culturali: la legge del più forte, la legge che tenta la composizione del conflitto. Il riferimento alla Repubblica di Platone s'impone!

## 9. Brevi cenni alle cause dell'impulso frenetico

Potremmo ora chiederci anche che cosa ci sia dietro questo impulso frenetico all'accumulo delle ricchezze e alla necessità della disciplina legislativa che ne consegue. *À vol d'oiseau*, potrei dire è il segno del vero «peccato originale» dell'uomo, non la disubbidienza al dio, non un misfatto originario, ma il vero marchio (proprio nel senso di marchiatura a fuoco), rappresentata dalla consapevolezza del destino di morte che ci attende e che fonda la nostra follia accumulatrice e di potere (che va contenuta e disciplinata dalla legge nell'interesse del vivere comune: non per nulla esistono leggi che disciplinano la concorrenza e limitano i monopoli), nel vano tentativo di sconfiggere l'oblio della morte e trovare (vanamente) un senso della vita in qualcosa che va oltre la nostra esistenza, sia attraverso l'esercizio del potere nelle sue varie forme (politico, economico), sia attraverso la fama, sia attraverso la posizione di qualcosa che va oltre noi (un'Idea, un Partito), sia attraverso la fede in una vita eterna *post mortem* nell'ipotetico splendore della «gloria di colui che tutto move».

“Temo” che la vita abbia un senso in sé – per insoddisfacente che possa essere la soluzione – e non oltre sé. Ma questo è un altro discorso ...

Un commento a queste considerazioni con un passo evangelico e con una poesia.

Il passo evangelico: «Anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni; riposati, mangia, bevi, divertiti». Ma Dio gli disse: «Stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata; e quello che hai preparato, di chi sarà?» Così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio (Lc. 12, 19-21).

La poesia è quella famosa di Antonio De Curtis, *A Livella*, in cui s'immagina un colloquio tra due anime di defunti, un nobile e un netturbino. E dice quest'ultimo al primo: «'Nu rre, 'nu magistrato, 'nu grand'ommo, trasenno stu canciello ha fatt'o punto c'ha perzo tutto, 'a vita e pure 'o nomme: tu nu t'hè fatto ancora chistu cunto? Perciò, stamme a ssenti... nun fa' 'o restivo, suppuorteme vicino - che te 'mporta? Sti ppagliacciate 'e ffanno sulo 'e vive: nuje simmo serie... appartenimmo â morte!».

Scusate l'apparente divagazione dallo stretto tema affidatomi. Ma guardate che la legge non trascura né il rispetto dei defunti, né la libertà religiosa: ed è perché queste realtà hanno a che fare – sotto molti profili – con il *viver bene*, pur non dovendo necessariamente rifarci a Foscolo.

## 10. Un piccolo omaggio a Pietro Giannone

E qui consentitemi un “omaggio” a Pietro Giannone, nella cui intensa produzione letteraria occupa un posto di rilievo l’opera incompleta del *Triregno* (pubblicata postuma solo alla fine del sec. XIX), che costituì uno degli scritti più temuti da parte dell’Istituzione ecclesiastica. In quest’opera Giannone denunciò come la predicazione dell’immediata visione beatifica di Dio è una falsa dottrina che iniziò a porsi intorno al IV-V sec. d. C. a causa del ritardo del ritorno del Cristo e che trovò fondamento in particolare nell’interpretazione erronea di alcuni passi del Nuovo Testamento da parte dei padri della Chiesa, condizionati dalla filosofia platonica. Fin da bambini – sottolinea Giannone – ci è stato «istillato» che dopo la morte del corpo le anime o «volano» in cielo o «piombano» nell’inferno sennonché v’è da chiedersi quale sarebbe la necessità della risurrezione dei corpi se le anime, come è stato stabilito dal Concilio di Firenze del 1438-39 (richiamate anche dal Concilio Vaticano II), sono destinate immediatamente ad entrare nel regno dei cieli.

A buon intenditor poche parole, come è scritto nel Vangelo. È chiaro quale disperazione ci sarebbe tra i fedeli se, con ritorno al passato, la visione beatifica di Dio non avvenisse *post mortem*, ma fosse rinviata – secondo la predicazione originaria – «*in die novissimo, in consummatione saeculi*», per usare l’espressione giannoniana.

## 11. Precisazioni in tema di diritti inviolabili. Rinvio

Prima di concludere dobbiamo parlare di diritti inviolabili, tema proposto da Florinda Cambria.

Il concetto di inviolabilità è un concetto equivoco.

E non ho dubbi che nasce da una sorta di retroflessione. Affermo inviolabile ciò che storicamente è stato violato e che ritengo sia imprescindibile ai fini del viver bene.

Nel corso dei secoli i diritti che noi oggi definiamo inviolabili sono stati aggettivati diversamente: diritti inalienabili, diritti fondamentali, ecc. ecc.

Non c’è alcun diritto inviolabile in modo assoluto. La stessa nostra Costituzione mette dei limiti all’inviolabilità di quei diritti che definisce inviolabili (vedi artt. 13, 14 e 15 Cost.). E anche se tali limiti non sono previsti dalla Costituzione in relazione al diritto di difesa, anche questo incorre in limiti.

Ma di ciò ho parlato nel mio intervento nel corso del recente Convegno *L’agire politico e i suoi saperi*, disponibile sul sito di Mechrì.

Inviolabile significa invece che esiste un nucleo di quel diritto che non può essere intaccato in uno stato democratico, pena la messa in discussione della stessa Democrazia.

Per esempio: l’inviolabilità del diritto di difesa non implica che Tizio possa difendersi senza sottostare a delle regole, la cui violazione comporta delle decadenze dal diritto di difesa stesso (es.: pensate al mancato rispetto dei termini per proporre un appello). Ma senza tali regole sarebbe il diritto di difesa in generale a non essere assicurato e ad essere pregiudicato in sé, con riflesso negativo per l’intera collettività. Il legislatore è libero di disciplinare come meglio crede il diritto di difesa, disciplinando le regole del processo. L’importante – afferma che la Corte – è che queste regole non comportino delle restrizioni tali da rendere il diritto stesso un mero simulacro. Pensate un termine così ristretto per proporre un’opposizione o un’impugnazione tale da richiedere per il suo rispetto uno sforzo impossibile.

Ma rinvierei sul punto a quanto ho esposto nel convegno appena citato.

(3 dicembre 2019)